

1^a TORNATA DEL 17 GIUGNO

cendo che l'autorità amministrativa deve provvedere con decreti motivati e con tutte le altre garanzie sui ricorsi contro gli atti di pura amministrazione, dice implicitamente che se alla stessa autorità amministrativa si presentano dei ricorsi contro atti di non pura amministrazione, non compete nè l'audizione delle parti nè il giudizio dei Consigli amministrativi; questo mi pare che risulti dall'articolo.

Ma, io dico, se questi provvedimenti, se queste garanzie sono date contro gli atti di pura amministrazione, contro quegli atti i quali non violano alcun diritto, alcuna legge, tanto più devono darsi graziosamente a quei ricorsi i quali sono diretti contro atti che violano un diritto, e per i quali atti colui che ricorre all'amministrazione è generoso ad abbandonare un giudizio e venire piuttosto ad un componimento amichevole.

Tolta adunque la prima parte che riguarda la competenza, che, a confessione dell'onorevole Mancini, è inutile, se si deve allargare la facoltà di ricorrere contro gli atti di pura amministrazione, ed anche contro quelli di non pura amministrazione, cioè, contro qualunque atto di amministrazione, che cosa rimarrebbe di utile? Non dico di necessario, perchè non credo veramente che queste garanzie sarebbero necessarie: poichè l'onorevole Mancini diceva pochi giorni fa al deputato Cordova: voi volete la garanzia della pubblicità, la garanzia della collegialità, ma non è questo il luogo in cui mettere queste garanzie; il loro luogo sarà nella legge comunale.

Ed io risponderò colle stesse parole dell'onorevole deputato Mancini: se voi volete tante garanzie per gli atti di amministrazione, queste garanzie del decreto motivato, e della deduzione delle parti, ponetele in quella legge che farete sull'amministrazione: ma io, non ostante che questa parte dell'articolo non sia necessaria, ciò non pertanto io la ritengo per utile. Ma tolta la prima parte, che cosa rimane? Rimane solamente utile questo concetto che sui ricorsi che si fanno contro qualunque atto d'amministrazione, sia pura, sia impura, l'autorità amministrativa deve provvedere con quelle garanzie stabilite nell'articolo 3. E questo è precisamente il concetto, questa l'idea del mio emendamento.

In esso io non ho fatto che due cose: ho in primo luogo tolta la parte di distinzione di diritti e d'interessi che venga a definire il campo dell'autorità amministrativa, in secondo luogo ho allargata l'estensione dei ricorsi, perchè i provvedimenti che debba dare l'amministrazione sieno dati in un campo più largo, dovunque il cittadino reclami delle sue ragioni.

Il mio emendamento dunque sarebbe il seguente:

« Sui ricorsi diretti alle autorità amministrative, contro qualunque atto di amministrazione, le stesse autorità provvederanno con decreto motivato, ammesse le deduzioni degli interessati, e uditi i Consigli amministrativi, che nei diversi casi sieno stabiliti dalle

leggi. Da questi decreti sarà pure aperto il ricorso in via gerarchica. »

Io non ho altro da aggiungere. Mi duole di aver intrattenuta veramente la Camera in quelle questioni che si sono da tanti giorni agitate, mi duole specialmente di aver dovuto ritornare su quelle distinzioni delle quali noi siamo sazi e infastiditi.

Ma io spero che la Camera, e specialmente la Commissione che fu benevola di ascoltarmi anche privatamente, e ne rendo grazie speciali anche all'onorevole relatore, spero che la Camera e la Commissione, dopo le dichiarazioni che da principio ho fatte intorno all'accezione di questa legge, dopo le dichiarazioni fatte dai miei colleghi ed amici Mordini, Minervini, Carnazza, e quanti altri che non ricordo, non vorrà, dico, menomamente appuntarmi che io voglia avversare quel principio sacrosanto che informa la legge, o che io volessi avversare la medesima.

No, o signori, io non avverso la legge, ma mio scopo è di renderla più chiara, più utile, più pratica e concreta; sono con la Commissione concorde in questa idea, e me ne reputo onorato. Spero che piaccia alla Camera di prendere in considerazione le idee da me esposte accogliendo il mio emendamento. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Basile per svolgere il suo emendamento; esso è del tenore seguente:

« La cognizione dei ricorsi contro gli atti della pura amministrazione, riguardanti agli interessi individuali o collettivi degli amministrati, spetta esclusivamente ai Consigli di prefettura, i quali pronunzieranno in contraddizione delle parti in udienza pubblica con rito sommario, che sarà determinato con regio decreto contemporaneamente alla pubblicazione della presente legge. »

Propone egli inoltre che vi si aggiunga l'articolo sesto dell'emendamento Cordova, del quale è pur debito mio di dar lettura:

« Contro i decreti del Consiglio di prefettura quando l'interesse controverso non ecceda le lire trecento non si ammette gravame.

« Tutti gli altri decreti debbono essere prontamente eseguiti, salvo ricorso al Consiglio di Stato, che provvederà con le stesse rituali e pubbliche forme, e potrà sospenderne l'esecuzione in vista di una manifesta infrazione di legge od ingiustizia. »

BASILE. Non toccherò neppure da lontano le questioni che ha sollevato la discussione di questo disegno di legge, imperocchè tutte sono state, ed anche troppo ampiamente, sviluppate.

Ricorderò alla Camera tre cose aver detto con insistenza la Commissione; e dico la Commissione, imperocchè credo che il pensiero della medesima abbiano fedelmente espresso gli onorevoli Mosca e Mancini.

Di queste tre cose la prima è che la Commissione ha voluto fare un passo in avanti nel senso liberale; la seconda, ch'essa è seriamente disposta ad accettare